

FUNZIONE PUBBLICA/ Secondo una circolare il salva-Italia conferma la permanenza al lavoro fino a 70 anni

Medici, rottamazioni «bloccate»

Illegittimi i licenziamenti con meno di 65 anni e 40 anni di contributi con i riscatti

I medici possono restare al lavoro fino a 70 anni a prescindere dal superamento del quarantesimo anno di contribuzione (se raggiunto con i riscatti degli anni di laurea, come invece scritto nelle norme sulla "rottamazione"): per loro valgono su tutte le norme del collegato lavoro, ribadite dal salva-Italia.

A ribadirlo, allontanando ogni dubbio interpretativo, è la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 della Funzione pubblica sui limiti massimi di permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni della legge 201/2011 (il salva-Italia, appunto).

Secondo la circolare, rimangono vincolati, per tutti i dipendenti pubblici, i limiti fissati dalla normativa generale e quelli stabiliti per particolari categorie.

Come è noto, per la dirigenza medica e sanitaria di ruolo del Ssn tale limite ordinamentale è quello previsto dalla legge 183/2010 che pertanto rimane pienamente in vigore.

È illegittimo quindi il licenziamento di soggetti con meno di 65 anni, in presenza di 40 anni di contribuzione (compresi i riscatti). E la circolare della Funzione pubblica in questo senso parla chiaro ricordando che «devono intendersi "travolti" dalla nuova disciplina (se la decorrenza del pensionamento coatto è successiva all'approvazione della legge) le determinazioni e i provvedimenti di pensionamento eventualmente già adottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite di età nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime, ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza dell'atto».

La circolare spiega che si tratta in particolare dei provvedimenti di «collocamento in quiescenza» previsti dal 2013 per «l'esercizio del recesso per il raggiungimento della massima anzianità contributiva comunicato in applicazione dell'articolo 72, del decreto legge 112/2008 a dipendenti con anzianità contributiva inferiore a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41

anni e 5 mesi per le donne ed età inferiore a 62 anni (richiesta al fine di evitare penalizzazioni) o all'accettazione, già nell'anno 2011, delle dimissioni comunicate per il raggiungimento della quota nell'anno 2012 o negli anni successivi».

In caso di risoluzione unilaterale, «l'amministrazione dovrà rivedere la propria determinazione dandone comunicazione all'interessato, valutando una successiva

comunicazione sulla base dei nuovi requisiti. Nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro o di impiego per il raggiungimento del requisito della quota, il rapporto tra l'amministrazione e il dipendente dovrà continuare fino al raggiungimento dei nuovi requisiti e l'amministrazione dovrà darne comunicazione all'interessato e ritirare l'eventuale determinazione o annullare l'eventuale provvedimento di collocamento in quiescenza già adottato».

Pronti i sindacati a recepire le indicazioni. Secondo l'Anaao è un fatto «assolutamente certo» che la legge 183/2010 (collegato lavoro) consente solo alla dirigenza medica e del ruolo sanitario del Ssn di proseguire il rapporto di lavoro, a domanda, fino al 40° anno di servizio effettivo e anche secondo la Funzione pubblica è tuttora valida e in vigore e non è stata abrogata da nessuna successiva disposizione di legge. La stessa legge stabilisce anche un limite di 70 anni per la permanenza in servizio.

«Consigliamo a chi intende restare in servizio - spiega il segretario **Anaao Costantino Troise** in una circolare informativa ai suoi iscritti - di comunicare la volontà di rimanere in servizio fino a 70 anni alle aziende prima del compimento del 40° anno di contribuzione e prima dei 65 anni in quanto la legge prevede l'istanza dell'interessato per il maturare del diritto». La legge 214/2011 prevede infatti che «il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza... fino all'età di settant'anni».

L'Anaao in questo senso è pronta a fornire tutela legale ai suoi iscritti: in base al combinato disposto dell'articolo 24, comma 4 della legge 183/2010, la dirigenza medica - spiega l'Anaao - può proseguire l'attività lavorativa fino al limite massimo ordinamentale in vigore per la categoria di dipendenti pubblici: 70 anni di età.

P.D.B.